



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Alberto Giusti

Antonio Costanzo

Rosario Caiazzo

Alessandra Dal Moro

Maura Caprioli

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE -
AFFIDAMENTO
CONDIVISO -
ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA PRIMARIA -
CONTRASTO TRA I
GENTORI

Ud.06/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al **n. 20784/2025 R.G.** proposto

da

██████████, ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

- RICORRENTE

contro

██████████, ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████

unitamente all'Avv. ██████████

- CONTRORICORRENTE

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma depositata il 27 agosto 2025 nel proc. n. 1204/2025 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti.

Copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale la competente Corte d'appello, accolto il reclamo proposto da [REDACTED] ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel giudizio di separazione personale dei coniugi pendente dal 2024, ha autorizzato la madre, *«anche in caso di disaccordo del padre»*, a iscrivere la figlia minore, allora prossima al compimento dei sei anni d'età, per l'anno scolastico 2025-2026 e per l'intero ciclo scolastico di scuola primaria, presso una delle due scuole pubbliche indicate dalla madre in ordine di preferenza. L'indicazione in ordine di preferenza era stata formulata per l'ipotesi, poi effettivamente verificatasi, che la minore non potesse essere accolta, per esubero del numero di studenti, dalla scuola indicata in via principale. La scuola preferita dalla reclamante è posta nello stesso quartiere ove risiedono la minore e la madre, assegnataria della casa familiare, e si trova a metà strada tra l'abitazione e il luogo di lavoro della madre. L'iscrizione però è stata fatta nell'altra scuola, quella indicata come alternativa.

Le pagine 5 e ss. del ricorso espongono i fatti relativi al giudizio di primo grado.

2. [REDACTED] resiste con controricorso.

3. Le parti sono unite in matrimonio celebrato in Italia secondo il rito ebraico, produttivo di effetti civili ai sensi dell'art. 14, l. 8 marzo 1989, n. 101.

3.1. Mentre il ricorrente è cresciuto ed è stato educato in una famiglia di religione ebraica, la controricorrente aveva avviato un percorso di conversione al culto ebraico poco meno di quattro anni prima del matrimonio, quando già era legata da una relazione sentimentale con l'attuale marito.

Copia non ufficiale

Dal testo del provvedimento impugnato, che richiama – alla pari del ricorso, pagine 5 e ss. - l'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 473-*bis*.22 c.p.c., non risulta esservi contrasto tra i genitori in ordine all'educazione religiosa da impartire alla figlia. Entrambi professano la religione ebraica e concordano sul fatto che la figlia venga educata in coerenza col loro credo e con la tradizione ebraica, libera un domani di maturare un più personale convincimento.

La stessa ordinanza relativa ai provvedimenti temporanei e urgenti - prima della quale erano state adottate, nel luglio 2024, misure ai sensi dell'art. 473-*bis*.15, c.p.c. (l'introduzione graduale, nel corso del tempo, di alcuni pernottamenti presso il padre) - a fronte di una non completa intesa tra le parti e considerato che la moglie aveva asserito di «*manifestare tuttora piena adesione alla religione che ha scelto di condividere con il marito*» la cui famiglia ha un posto di rilievo nella Comunità ebraica locale, ha ritenuto irragionevole che tutte le festività ebraiche siano trascorse dalla minore presso la famiglia di origine paterna e ha optato in proposito per «*un regime di alternanza*», facendosi carico di contemperare le opposte esigenze e introducendo alcune deroghe all'ordinaria regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro dei genitori. Mentre lo Shabbat segue la normale sequenza dei fine settimana alternati, le feste ebraiche maggiori, anche se di durata superiore a un giorno, sono trascorse dalla minore l'una con un genitore e la successiva con l'altro e così per l'intero anno, mentre nell'anno successivo la sequenza si inverte. Le feste minori, invece, non modificano il consueto calendario.

3.2. L'ordinanza reclamata, che ha altresì disposto una C.T.U. allo scopo di fornire maggiori strumenti di conoscenza sulle possibili conseguenze pregiudizievoli per la figlia derivanti dalla conflittualità tra i genitori e di acquisire suggerimenti opportuni a tutela della minore, ha recepito gli accordi parziali tra le parti, come quelli sulla forma dell'affidamento

Copia non ufficiale

(condiviso) e sulla residenza abituale della minore nella casa familiare, assegnata alla madre.

I tempi di permanenza presso il padre sono stati invece regolati nel segno di un graduale ampliamento rispetto all'assetto iniziale: fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) al lunedì mattina (accompagnamento a scuola); dal martedì pomeriggio al mercoledì ore 19:30, se il fine settimana è di competenza della madre, o nei pomeriggi di martedì e mercoledì, dall'uscita da scuola alle 19:30, se il fine settimana è invece di competenza della madre. Apposita regolamentazione è stata adottata per il periodo invernale di chiusura della scuola e per l'estate.

3.3. Il punto di maggior contrasto ha riguardato la scelta della scuola primaria alla quale iscrivere la minore: un istituto pubblico nel quartiere di residenza, come richiesto dalla madre, o invece la scuola ebraica della città, come avrebbe voluto il padre?

Richiamati i principi enunciati da Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820, il giudice delegato, che ha emesso l'ordinanza *ex art. 473-bis.22 c.p.c.* dopo aver sentito le parti personalmente comparse alla prima udienza di cui all'*art. 473-bis.21 c.p.c.*, ha osservato che entrambi i genitori portavano «*validi argomenti*»: da un lato, la madre affermava che la scuola pubblica da lei indicata è la più vicina alla casa familiare, che la posizione di quell'istituto le avrebbe consentito di accompagnare la figlia a scuola, in auto, senza deviazioni rispetto al consueto itinerario seguito per raggiungere il posto di lavoro, e che in quella scuola si sarebbe iscritta una delle amiche della figlia, la quale avrebbe così potuto iniziare il percorso scolastico in un contesto già familiare; dall'altro, il padre, dichiaratosi disponibile a sostenere per intero i costi economici conseguenti alla sua richiesta, evidenziava l'importanza che la scuola da lui indicata riveste nell'educazione degli appartenenti alla Comunità Ebraica, perché oltre a fornire un'istruzione di qualità consente ai bambini di apprendere e fare proprie, nella loro complessità, la cultura e le tradizioni della comunità.

Copia non ufficiale

Nel contrasto tra le due opzioni, *«pur se entrambe astrattamente valide»*, il giudice delegato ha svolto le seguenti considerazioni.

Particolare rilievo ha dato il giudice al fatto che la famiglia *«si è costituita condividendo un comune sentimento religioso»*, tanto che la moglie, *«pur provenendo da una diversa estrazione»*, aveva intrapreso un lungo e impegnativo percorso di conversione, sino a divenire a sua volta membro della Comunità, e nella fase iniziale del giudizio di separazione ha insistito per avere con sé la figlia durante una parte delle festività religiose ebraiche. Per altro verso, la famiglia è in stretta relazione con una persona, il nonno paterno della minore, inserita in un ruolo di rilievo nella Comunità, e ciò, ad avviso del giudice, *«colloca anche la minore in una posizione di particolare visibilità»*.

La comune appartenenza all'ebraismo e l'accordo delle parti sull'educazione religiosa della figlia sono stati valorizzati dal giudice delegato, ad avviso del quale *«l'avvio del percorso scolastico vero e proprio (scuola primaria) nel solco della tradizione familiare, e dunque all'interno della scuola ebraica»*, rappresenta *«una evoluzione in certo senso naturale del percorso di vita»* della minore, la quale è inserita (anche) nella famiglia paterna e in ogni caso è figlia di genitori concordi sulla sua *«educazione nel solco della religione ebraica»*. In tale quadro, ha osservato il giudice, *«la frequenza di una scuola ove i principi e le tradizioni della cultura e della religione ebraica vengono appresi sin dall'infanzia può contribuire ad agevolare il percorso di vita della minore, rafforzandone la dimensione di appartenenza ad una comunità che presenta una forte vocazione identitaria, laddove una scelta di segno diverso, all'interno del contesto di appartenenza, verrebbe vissuta se non come anomala, quantomeno come una singolarità»*.

A conferma della scelta condivisa dai genitori di educare la figlia nella tradizione ebraica, ha osservato il giudice, vi è il fatto che la madre è contraria alla richiesta paterna per ragioni prive di carattere religioso o

Copia non ufficiale

ideologico, ma fondate unicamente *«su argomenti di ordine strettamente pratico»* come *«la maggiore vicinanza all'abitazione (che peraltro da un confronto tramite l'applicativo google maps appare ristretta ad una differenza di pochi minuti di percorso), nonché sulla presenza di una amica della figlia nella scuola prescelta dalla madre, circostanza che, ad avviso del giudice, «non» è «un elemento determinante, considerata la tenera età della bambina, che deve ancora sviluppare appieno la propria socialità» e «si appresta ad avviare un nuovo ciclo scolastico, situazione che implica necessariamente l'incontro con nuovi coetanei, nuovi insegnanti e ambienti diversi da quelli frequentati nella scuola dell'infanzia, e di conseguenza un mutamento nelle abitudini».*

Il contrasto non riguarda neppure *«la questione dei costi»*, perché il padre è disposto a sostenerli in via esclusiva.

In conclusione, il giudice delegato ha disposto che la minore sia iscritta, per il ciclo di scuola primaria, alla scuola paritaria indicata dal padre, dovendosi in ogni caso rispettare, così segnala il giudice, l'interesse della minore *«a maturare una conoscenza delle realtà fenomeniche che la circondano ed operare conseguentemente, in età più matura, una scelta consapevole circa il proprio indirizzo di vita».*

3.4. Investita del reclamo proposto dalla madre, ritenuto *«ammissibile alla stregua dell'art. 473-bis.24, primo comma, c.p.c.»*, la Corte d'appello, esaminate le difese del reclamato, visto il parere del Procuratore Generale contrario all'accoglimento del reclamo, richiamati i passi salienti dell'ordinanza reclamata, preso atto del persistente contrasto tra i genitori, ha premesso che la minore *«non»* aveva *«già intrapreso l'indirizzo scolastico»* presso la scuola ebraica indicata dal padre *«così da doversi dare continuità a questo indirizzo formativo, altrimenti potendosi ingenerare disagio e disorientamento nella minore per il cambio repentino di formazione».* Dunque, non avendo ancora la minore iniziato la scuola

Copia non ufficiale

primaria, non vi era necessità di garantire il suo «*interesse [...] a non subire un improvviso cambio di scuola*».

Esclusa la possibilità di un confronto sul piano formativo – culturale tra le due contrapposte opzioni («*Non potendosi in alcun modo entrare in considerazioni circa la preferenza tra l'indirizzo culturale, per la prole femminile delle parti, della Scuola Ebraica e quello della Scuola Pubblica*») e non risultando che le scuole pubbliche indicate dalla madre proponessero offerte formative discriminatorie verso la cultura ebraica, la Corte d'appello ha ritenuto di non poter prendere altra decisione che «*quella di iscrivere la minore presso la scuola pubblica*».

La Corte ha ritenuto «*decisivo*» il fatto che, all'esito dei provvedimenti provvisori, la minore è «*collocata presso la madre*», la quale dunque ha «*la diretta e continuativa gestione*» della figlia «*negli aspetti materiali della vita di tutti i giorni*».

A tal proposito, la Corte ha considerato che nel giustificare la sua richiesta la reclamante aveva osservato che «*la scuola indicata [...] si trova nello stesso quartiere [...] dove vive la minore collocata presso la madre*», nella casa familiare; che, come precisato dalla reclamante, «*tale scuola si trova a metà strada*» tra la casa familiare e il luogo di lavoro della madre e pertanto quella scelta «*agevolerebbe sia la vita di relazione della minore con i coetanei del quartiere, non allontanandola da questo (la reclamante afferma anche che presso questa scuola si iscriverà una delle amiche di [...], così potendo coltivare tale amicizia), sia le necessità organizzative della madre, nell'accompagnare e riprendere la figlia da scuola (ed anche la Scuola [...], indicata secondariamente dalla reclamante, non risulta lontana dalla residenza della minore)*»; che, come segnalato dalla reclamante, la scuola ebraica si trova in un altro quartiere, «*nella direzione opposta rispetto al suo [della madre, n.d.r.] luogo di lavoro*» e l'iscrizione della figlia a quella scuola «*comporterebbe per la reclamante difficoltà nella gestione della vita quotidiana, propria e della figlia*»; che, per concorde volontà dei

Copia non ufficiale

genitori, la minore aveva frequentato una scuola dell'infanzia comunale e non quella presente presso l'istituto indicato dal padre, *«con ciò dovendosi escludere che il padre della minore abbia contrarietà agli istituti di formazione scolastica pubblica perché discriminatori verso la cultura ebraica»*.

Su tali premesse, la Corte d'appello ha autorizzato la madre a iscrivere la figlia presso una delle due scuole pubbliche da lei indicate *«anche in caso di disaccordo del padre»*, compensando tra le parti le spese del procedimento di reclamo.

Di fatto, come già detto, la minore è stata iscritta presso la scuola pubblica indicata dalla madre in secondo ordine di preferenza.

4. In vista dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del padre, presentato in base al combinato disposto di cui agli artt. 473-bis.24, ultimo comma, c.p.c. e 111 Cost., è affidato a sei motivi.

1.1. Il **primo motivo**, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deduce *«Violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione [...] dell'art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., e dell'art. 70, 1° comma n. 2), c.p.c., in combinato disposto con l'art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, perplessa nonché manifestamente illogica e contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»*.

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza non consente di comprendere il fondamento e le ragioni giuridiche della decisione, assunta *«in totale difformità ad ampio tessuto motivazionale operato dal Giudice di primo grado, acriticamente appiattita alle sole deduzioni della reclamante, nonché*

Copia non ufficiale

resa in assenza di esame valutativo delle controdeduzioni del resistente e delle argomentazioni assunte dal P.G.».

1.2. Il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia *«Violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione [...] dell'art. 342 n. 1) e n. 2) c.p.c.»*.

Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello abbia respinto l'eccezione di inammissibilità del reclamo, così ritendendo sufficienti le generiche esposizioni della reclamante e le sue ragioni di dissenso rispetto al percorso seguito dal primo giudice, per poi decidere riproducendo alla lettera parte dell'atto di reclamo.

1.3. Il terzo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce *«Violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione [...] dell'art. 473-bis.24 c.p.c.»*

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha deciso senza aver analizzato l'ampio tessuto motivazionale del provvedimento reclamato e ha accolto il reclamo benché l'ordinanza del primo giudice non contenesse valutazioni abnormi.

Ad avviso del ricorrente, il giudice del reclamo, rivalutato il caso *«con acritico appiattimento»* sulle ragioni della reclamante, avrebbe dovuto intervenire con *«estrema cautela»* per non travolgere l'attività istruttoria in corso ed evitare il rischio di pronunce contrastanti, mentre invece ha violato il principio secondo cui il reclamo è ammissibile nei soli casi di *«valutazioni abnormi»*, *«non manifestamente rispondenti alle prime emergenze di causa»*, e di evidenti errori di diritto.

1.4. Il quarto motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce *«Violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione, [...] in combinato disposto con l'art. 30 Cost., l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza), dell'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cd. Convenzione di New York), dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti*

Copia non ufficiale

dell'uomo (cd. CEDU), nonché con l'art. 115 c.p.c., oltre al difetto assoluto di motivazione».

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha deciso in totale difformità rispetto all'ordinanza del primo giudice ma sulla base di una motivazione meramente apparente, attribuendo acriticamente alla madre il ruolo di genitore manifestamente rispondente agli interessi della figlia in base al richiamo automatico del «*collocamento prevalente*», in violazione dell'art. 337-ter, commi 1 e 2, c.c. e del diritto della minore alla bigenitorialità, inteso anche come diritto a conservare le consuetudini della vita familiare, quale sancito da principi costituzionali e norme sovranazionali (art. 8, CEDU), comprensivo del diritto alla identità personale e religiosa e al mantenimento di salde relazioni affettive con entrambi i genitori, oltre che con gli ascendenti e i parenti, in particolare di quelli del ramo genitoriale paterno, di fede ebraica e in posizione di rilievo all'interno della comunità ebraica cittadina.

1.5. Il quinto motivo, con richiamo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamenta «*Violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione di norma di legge, [...] in relazione all'art. 2697 c.c., per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché [per] l'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, per avere il giudice errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto l'onere della prova*».

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha deciso in assenza di prova dei fatti addotti dalla reclamante e senza considerare gli elementi presuntivi posti a base della decisione del primo giudice.

1.6. Il sesto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. benché si censuri l'applicazione dei criteri volti a valutare la rispondenza della scelta all'interesse del minore, deduce «*Violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione di norma di legge, [...] in relazione all'art. 116 c.p.c., per disattesa applicazione del principio di non contestazione, ovvero per omesso*

Copia non ufficiale

esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha deciso senza motivazione alcuna, privilegiando criteri valutativi secondari e residuali, come la distanza geografica della scuola o la possibile iscrizione alla scuola pubblica di una delle amiche della figlia, senza considerare il diritto della minore a veder preservata la personale formazione educativo – religiosa ebraica, prioritario e ineludibile presupposto nella scelta della scuola, diritto garantito invece dall'iscrizione alla scuola ebraica che assicura una formazione didattica conforme alle indicazioni ministeriali, con costi assunti in via esclusiva dal padre.

2. In via preliminare, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (*rectius*, comma 4, dopo le innovazioni apportate dal c.d. correttivo alla riforma Cartabia, d.lgs., 31 ottobre 2024, n. 164).

2.1. Sostiene la controricorrente che il ricorso è inammissibile poiché l'ordinanza impugnata non rientra tra i casi di cui al comma 2 (*rectius*, comma 1, n. 2) dell'art. 473-bis.24 c.p.c. e cioè non sospende o introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, né prevede sostanziali modifiche all'affidamento o alla collocazione dei minori.

Ad avviso della controricorrente, l'ordinanza del Tribunale era reclamabile in corte d'appello perché contenente i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., ma l'ordinanza della Corte d'appello non è ricorribile per cassazione in quanto *«non ha né limitato la responsabilità dei genitori né introdotto sostanziali modifiche al regime di affidamento o collocamento della minore, avendo solo deciso sull'iscrizione di quest'ultima presso l'uno o l'altro degli istituti scolastici proposti dai due genitori»*. Richiamata la motivazione di Cass., sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1486, la controricorrente aggiunge che *«[n]el caso in esame le decisioni relative all'affidamento e/o al collocamento*

Copia non ufficiale

della minore e ai tempi di permanenza della stessa con ciascun genitore non costituiscono l'oggetto dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, bensì meri presupposti presi a fondamento della decisione sulla scelta dell'istituto scolastico».

2.2. Nel quadro del rito unificato di cui agli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c., il legislatore ha disciplinato su basi nuove la materia del reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti, rimedio che oggi non è più mero strumento di controllo *ab estrinseco* della statuizione censurata se affetta da vizi macroscopici, ma ha natura di vero e proprio gravame, volto a un riesame *ex novo* della controversia decisa col provvedimento impugnato, sia esso di accoglimento o di rigetto dell'istanza di parte, riesame da operare con una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche in base alle «*sommatorie informazioni*» che il giudice del reclamo può assumere se «*indispensabili ai fini della decisione*» (Cass., sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6431 in tema di sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale e di collocazione delle minori in struttura comunitaria; Cass., sez. I, ord. 17 marzo 2026, n. 6083; Cass., sez. I, ord. 5 marzo 2026, n. 4979, sulla impugnazione dei provvedimenti negativi; Cass., sez. I, ord. 24 febbraio 2026, n. 4110; Cass., sez. I, ord. 11 dicembre 2025, n. 32211; Cass., sez. I, ord. 2 dicembre 2025, n. 31443; Cass., sez. I, 23 luglio 2025, n. 20914, par. 4 e ss.; Cass., sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1486; in tema di provvedimenti indifferibili, v. Cass., sez. I, 30 aprile 2024, n. 11688; con riferimento al previgente regime, v. Cass., sez. un., 25 luglio 2023, n. 22423, che al par. 24, ma con riguardo ad un ben diverso contesto normativo, accenna alla difficoltà di addivenire a una esatta identificazione e caratterizzazione dei provvedimenti in termini contenutistici).

Tra le novità, correlata alla natura del reclamo, vi è l'attribuzione al giudice del reclamo del potere – dovere di provvedere sulle spese, soluzione che sotto la previgente disciplina l'interpretazione prevalente non

Copia non ufficiale

ammetteva (cfr. Cass., sez. I, ord. 5 aprile 2023, n. 9344; Cass., sez. I, ord. 30 aprile 2020, n. 8432).

Di particolare rilievo ai fini della presente decisione è la questione concernente l'individuazione del novero dei provvedimenti reclamabili in corte d'appello e di quelli suscettibili di ricorso per cassazione.

In forza dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, nel caso di specie si applica l'art. 473-bis.24 c.p.c. nel testo, formato da quattro commi, risultante dalle innovazioni introdotte con il c.d. correttivo alla riforma Cartabia in materia di processo civile (v. l'art. 3, comma 6, lett. e), numeri 1 e 2, d.lgs. n. 164/2024).

Rispetto all'originario testo, i primi due commi sono stati sostituiti dall'attuale primo comma, così formulato:

«Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;

2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori».

Conseguentemente è stato modificato l'ultimo comma (già quinto e oggi quarto comma), che così recita:

«Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione».

I provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza di comparizione di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. sono sempre reclamabili mentre quelli adottati in corso di causa sono reclamabili solo se incidono in modo particolare sulla responsabilità genitoriale o se introducono sostanziali

Copia non ufficiale

modifiche dell'affidamento o della collocazione dei minori o dispongono l'affidamento dei minori a soggetti diversi dai genitori.

Possono formare oggetto di ricorso per cassazione le ordinanze del giudice del reclamo riguardanti i soli provvedimenti temporanei e urgenti emessi in corso di causa, comprensivi di quelli adottati ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., *«che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale»* nonché quelli *«che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori»*. In altri termini, deve farsi riferimento non al momento in cui i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati emessi (artt. 473-bis.22, comma 1, 473-bis.23, c.p.c.), ma al loro contenuto e ai loro effetti e dunque alle relative statuizioni. In proposito, si vedano, fra le altre, Cass., sez. I, ord. 24 febbraio 2026, n. 4110 (che pone in luce la rilevanza del *«dato funzionale»*, mentre rimane in ombra quello della *«genesì procedimentale»*); Cass., sez. I, ord. 11 dicembre 2025, n. 32211; Cass., sez. I, ord. 2 dicembre 2025, n. 31443 (secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando il provvedimento reclamato si limita a rimodulare le modalità di frequentazione senza alterare sostanzialmente il regime di affidamento quale *«naturale evoluzione del percorso avviato dal giudice per permettere un graduale ampliamento del rapporto padre-figlio, tenuto conto del diritto di entrambi i genitori di mutare residenza in funzione di esigenze lavorative»*); Cass., sez. I, 23 luglio 2025, n. 20914, par. 4 e ss.; Cass., sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1486.

Dunque, non è dato ricorso per cassazione quando i provvedimenti temporanei e urgenti regolano unicamente aspetti patrimoniali (Cass., sez. I, ord. 17 marzo 2026, n. 6083).

Si è così affermato che *«anche i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 cod. proc. civ. sono egualmente impugnabili per cassazione qualora presentino lo stesso contenuto sostanziale di quelli resi*

Copia non ufficiale

*in corso di causa» e che il rinvio operato dall'ultimo comma ai casi di cui al primo comma, n. 2 (così nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame) vada inteso come volto a «individuare i casi in cui il giudice ha pronunciato provvedimenti che abbiano quel carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli individuato dalla norma. Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare la responsabilità genitoriale e solo quando tali decisioni determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori» (Cass., sez. I, ord. 24 febbraio 2026, n. 4110).*

In via di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c. si è inoltre affermato che nel concetto di provvedimenti particolarmente incisivi e invasivi di cui al n. 2 debbano rientrare *«anche le modifiche che, di fatto, intervengono per la scelta del giudice di «non» adottare le misure richieste e, quindi, salvaguardare lo status quo; insomma, il provvedimento di rigetto a fronte di richieste che riguardano proprio l'esercizio della responsabilità genitoriale. Anche tali provvedimenti sono da ritenersi reclamabili e avverso le decisioni assunte dalla Corte d'appello sarà proponibile il ricorso per cassazione»*, dovendosi con ciò ritenere impugnabile non solo il provvedimento di accoglimento ma anche quello di rigetto dell'istanza di parte (Cass., sez. I, ord. 5 marzo 2026, n. 4979; ma v. Cass., sez. I, 30 aprile 2026, n. 12033 nel senso della inammissibilità del reclamo a contenuto confermativo di precedenti provvedimenti temporanei).

I provvedimenti temporanei e urgenti, aventi natura interinale, sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza emessa a definizione del procedimento, che potrà confermarli, revocarli o modificarli (sulla conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento reso in sede di reclamo, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, v. Cass., sez. I, 23 luglio 2025, n. 20941).

Copia non ufficiale

2.3. Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità *ex art. 473-bis.24*, ultimo comma, c.p.c. sollevata dalla controricorrente è infondata.

2.3.1. Occorre muovere dal contenuto della decisione reclamata, poi modificata dalla Corte d'appello, e considerarne gli effetti, anche nel tempo.

2.3.2. Nel caso di specie il mancato accordo dei genitori non riflette una divergenza sull'educazione religiosa della figlia (cfr. Cass., sez. I, ord. 7 marzo 2023, n. 6802; Cass., sez. I, ord. 30 agosto 2019, n. 21916; Cass., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954; Cass., sez. I, 4 novembre 2013, n. 24683; Cass., sez. I, 12 giugno 2012, n. 9546; Corte EDU, prima sezione, 19 maggio 2022, ric. n. 54032/18, T.C. c. Italia) né, in senso proprio, una disputa sulla maggiore idoneità della scuola pubblica, o al contrario della scuola privata (paritaria), a fornire un servizio educativo migliore o una qualità didattica di livello più elevato in relazione agli ordinari programmi ministeriali.

Ciò nonostante, la decisione cui i genitori erano chiamati implica, in concreto, anche una scelta concernente l'offerta formativa proposta dalle scuole in comparazione, quella indicata dal padre e quella preferita dalla madre; l'organizzazione dei tempi di studio e del calendario scolastico; il rapporto tra insegnamenti curricolari e programmi, da un lato, e istruzione ed educazione incentrate sullo studio e la valorizzazione della tradizione religiosa e della cultura ebraica, comprensiva dello studio della lingua, dall'altro; il ruolo dei genitori e quello della scuola nell'educazione, anche religiosa, dei figli.

Tutte questioni che riguardano l'educazione e l'istruzione della figlia, titolare dei correlativi diritti (artt. 2, 30, 34 Cost.; art. 2, Protocollo addizionale alla Convenzione EDU; artt. 14, 24 CDFUE; artt. 28, 29, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con l. 27 maggio 1991, n. 176; artt. 315-*bis*, comma 1, 337-*ter*, c.c.), così come la responsabilità e le prerogative dei genitori, che per primi quei diritti devono garantire (art. 30 Cost.; art.

2, Protocollo addizionale alla Convenzione EDU; artt. 14 CDFUE; artt. 14, 18 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; artt. 316, 317, 320, 322, 337, 337-ter, 337-quater c.c.; v. inoltre l'art. 709-ter c.p.c., abrogato dalla riforma Cartabia ma applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, e l'art. 473-bis.38, comma 1, c.p.c., peraltro collocato tra le disposizioni concernenti l'attuazione in senso stretto dei provvedimenti, o degli accordi, sull'affidamento, mentre l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c. - avvenga esso in via incidentale, dunque nel corso di un procedimento già pendente, oppure in un procedimento autonomamente instaurato, come nel caso esaminato da Cass., sez. I, ord. 27 luglio 2021, n. 21553 - è proprio del giudice della cognizione e non di quello dell'attuazione).

Si è affermato, in linea generale, che *«nell'evoluzione del concetto di potestà, e nel successivo passaggio, avutosi con il d.lgs. n. 154 del 2013, dalla potestà alla responsabilità, vi è il riflesso di un articolato sviluppo, con l'esaltazione degli aspetti di impegno e di doverosità - a scapito degli aspetti di potere o autorità - della posizione dei genitori. La complessità della situazione giuridica soggettiva della quale sono investiti si accompagna alla ridefinizione dei rapporti tra genitori e figli nella direzione della riduzione dei poteri dei primi in proporzione all'aumento dell'area di autodeterminazione degli altri. La genitorialità non è solo e non è tanto una posizione individuale, una situazione giuridica soggettiva, per quanto complessa, ma è una relazione. Si è genitori di figli, si è responsabili verso i figli. Così, i doveri ed i poteri, pur sempre e necessariamente esistenti, dei genitori, si declinano in termini di relazione e in questa si definiscono. Della responsabilità genitoriale è parte coessenziale il doveroso rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio o della figlia»* (così, in termini generali, Cass., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 32004, relativa ad un caso particolare non comparabile con quello ora in esame).

Copia non ufficiale

In altri termini, nella specie la controversia non ha ad oggetto solo questioni meramente pratiche, attinenti all'organizzazione quotidiana dei rapporti familiari nel contesto della separazione dei genitori, avuto altresì riguardo ai tempi di vita e di lavoro degli adulti, così come alla vita di relazione della minore, e rispetto alle quali hanno indubbio rilievo, e vanno bilanciati con quelli sopra richiamati, gli aspetti riguardanti, a mero titolo di esempio, il luogo in cui la figlia ha la residenza abituale e intrattiene relazioni sociali, il quartiere in cui si trova la scuola e la distanza tra la scuola e la residenza della minore o comunque i collegamenti tra l'una e l'altra, la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro dei genitori, la ripartizione di compiti di cura tra i genitori, le attività extrascolastiche della minore (cfr. Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820).

2.3.3. A fronte del contrasto tra i genitori coaffidatari in ordine all'iscrizione della figlia all'una o all'altra scuola primaria, il giudice delegato, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione, ha assunto, in forma di provvedimento temporaneo e urgente destinato a essere assorbito dalla sentenza definitiva, una decisione che, se non vi fosse stato «*disaccordo*», sarebbe stata riservata solo e unicamente a «*entrambi i genitori*» (artt. 316, commi 1 e 4, 317, comma 2, 337-ter, comma 3, c.c.), titolari della responsabilità genitoriale e immuni da interferenze esterne.

Nella specie ha trovato applicazione il modello di soluzione dei contrasti tra genitori separati ossia non più uniti come coppia, non importa se coniugati o meno, delineato, sulla falsariga del previgente art. 155, comma 3, c.c. (cfr. Cass., sez. I, 3 novembre 2000, n. 14360), dall'art. 337-ter, comma 3, c.c. nei suoi primi tre periodi: «*La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo*

Copia non ufficiale

conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. [...]». Come osservato da Cass., sez. I, 9 settembre 2025, n. 24876 in tema di affidamento c.d. super esclusivo, formula di creazione giurisprudenziale, «*[n]ell'art. 337 ter c.c., al terzo comma, si definisce il contenuto della responsabilità genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Nel comma sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro».*

Per la coppia unita vale invece, sotto la rubrica «*responsabilità genitoriale*», il novellato art. 316 c.c., come modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), numeri 1), 2) e 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la cui applicazione comporta l'adozione di provvedimenti in camera di consiglio, immediatamente esecutivi (art. 473-ter c.p.c.).

Queste disposizioni, così come gli artt. 330 - 337 c.c., sono collocate all'interno del titolo IX, «*Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio*». Gli artt. 337-bis e ss. sono posti entro il capo II, «*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio*».

2.3.4. A questo complesso di norme fa riferimento l'art. 473-bis.24, comma 1, n. 2), c.p.c.

Proprio perché si discute di provvedimenti temporanei e urgenti emessi in via incidentale nel corso del giudizio volto anche a disciplinare l'affidamento del minore (l'art. 473-bis.24 c.p.c., alla pari degli artt. 473-bis.22 e 473-bis.23, c.p.c., è collocato tra le disposizioni comuni al giudizio di primo grado in materia di persone, minori e famiglia) e così a conformare l'esercizio della responsabilità genitoriale, appare irrilevante l'assenza del carattere della definitività o stabilità *rebus sic stantibus* (i provvedimenti endoprocedimentali ne sono privi per definizione), mentre deve sussistere

quel carattere, attinente al profilo contenutistico e delineato dal legislatore con l'ampia formula di cui al numero 2) dell'art. 473-*bis*.24, comma 1, c.p.c., che solo ne giustifica, per quanto qui rileva, la ricorribilità per cassazione.

Tale carattere sussiste nel caso di specie.

2.3.5. Il giudice che assume in luogo dei genitori una decisione di maggiore interesse relativa all'istruzione e all'educazione della figlia si sostituisce ai genitori stessi, sia pure al solo fine del compimento di uno specifico atto (nella specie, l'iscrizione alla scuola designata). Tale decisione ha effetti destinati a perdurare nel tempo, quantomeno per la durata del relativo percorso scolastico, e a segnare il successivo itinerario formativo e lo sviluppo della personalità della minore, oltre che, di fatto, a condizionare le successive scelte dei genitori o, permanendo il contrasto tra gli stessi, dei giudici nonché, se l'intervento del giudice ha la forma di un provvedimento interinale, l'adozione dei provvedimenti definitivi, soggetti agli ordinari mezzi di impugnazione.

L'intervento sostitutivo del giudice ex art. 337-*ter*, comma 3, c.c., quando abbia ad oggetto, come nella specie, una questione di maggiore interesse in tema di istruzione ed educazione e non la soluzione di una mera questione organizzativa, logistica o di dettaglio, determina, sia pure in un ambito strettamente circoscritto e con carattere episodico, ma con effetti di apprezzabile rilievo per la vita del minore e durevoli nel tempo, una "sostanziale limitazione alla responsabilità genitoriale" ai sensi dell'art. 473-*bis*.24, comma 1, n. 2, c.p.c., quanto meno nei confronti della parte la cui istanza sia disattesa. Esso, infatti, sottrae al genitore - o ai genitori, non essendo il giudice, almeno in linea di principio, strettamente vincolato dalle opzioni delle parti (v. il previgente art. 316 c.c., così come l'art. 473-*bis*.2 c.p.c.) - il potere-dovere di concorrere all'assunzione di una decisione riservata alla coppia genitoriale, soggetta alla regola del «*comune accordo*» e rientrante nelle prerogative parentali (art. 30, comma 1, Cost.) in funzione

Copia non ufficiale

di tutela del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata.

Con riguardo a casi sotto alcuni profili confrontabili con quello ora in esame, si vedano, ad es., Cass., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34143 (relativo a un giudizio instaurato il 22 febbraio 2023, dunque non regolato dal nuovo rito unificato); Cass., sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13570; Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820 (*«Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame»*); Cass., sez. I, ord. 7 marzo 2023, n. 6802.

Il filtro selettivo si ricava dunque dal combinato disposto di cui agli artt. 473-bis.24, comma 1, n. 2, c.p.c. e 337-ter, comma 3, c.c., disposizione quest'ultima che opera una duplice delimitazione, riguardante sia l'oggetto (nella specie, l'istruzione e l'educazione della minore) sia la particolare rilevanza della decisione da assumere (non una qualsiasi, concernente vicende minute e quotidiane, aspetti marginali della vita del minore, ma solo quella *«di maggiore interesse»*).

2.3.6. In relazione al caso di specie, avuto riguardo all'oggetto del contrasto tra le parti e alle questioni in esso implicate, l'intervento del giudice in ambito endoprocedimentale si manifesta sotto un duplice profilo.

Da un lato, esso integra una rilevante ingerenza nell'ambito della vita familiare (art. 8 CEDU; Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820) e una significativa restrizione delle prerogative riservate ai genitori (art. 30 Cost.; art. 2, Protocollo addizionale alla CEDU; art. 14.3 CDFUE; artt. 14.2,

Copia non ufficiale

18.1 Convenzione di New York), poiché incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli e garantirne l'istruzione con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità (Cass., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34143; Cass., sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13570; Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820; Cass., sez. I, ord. 7 marzo 2023, n. 6802, secondo cui *«in rapporto al carattere di decisorietà, incidente sull'educazione del minore, ed alla tendenziale stabilità del provvedimento relativo alla frequenza dell'insegnamento della religione cattolica, pur nell'efficacia temporale circoscritta allo svolgimento dei cicli scolastici, si deve ritenere ammissibile il ricorso per cassazione»*; Cass., sez. I, ord. 27 luglio 2021, n. 21553, sul contrasto tra la scuola «religiosa» o «laica»; Cass., sez. VI-1, ord. 15 febbraio 2017, n. 4060: nessuno di tali precedenti, relativi alla previgente disciplina, riguarda provvedimenti temporanei e urgenti).

Si tratta di un'ingerenza prevista dalla legge, giustificata dalla necessità di evitare situazioni di stallo o il protrarsi di insanabili conflitti pregiudizievoli per il figlio e di addivenire, nel rispetto del principio di proporzionalità e all'esito del bilanciamento tra le diverse esigenze, alla soluzione più confacente al superiore interesse del minore, che talora può comportare anche un sacrificio per i diritti di libertà degli adulti. A proposito del (qui non ricorrente) conflitto sull'educazione religiosa dei figli derivante dall'adesione dei genitori a un diverso credo, Cass., sez. I, ord. 30 agosto 2019, n. 21916 ha riconosciuto la possibilità per il giudice di *«adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei genitori»*. Secondo Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820, *«in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, operando come limite alla libertà religiosa dei genitori»*.

Dall'altro, l'intervento del giudice incide direttamente e in modo significativo su diritti fondamentali del minore e giustifica, perciò, la più

ampia estensione delle garanzie di controllo pur a fronte di provvedimenti interinali e provvisori, destinati a essere assorbiti dalla decisione che definisce il giudizio.

A proposito dell'art. 473-bis.24 c.p.c. si è affermato che il ricorso per cassazione *«è ammissibile in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare la responsabilità genitoriale e solo quando tali decisioni determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori»* e che *«[i]n presenza di provvedimenti sommari aventi contenuto idoneo, per la loro invasività e la loro portata, a incidere su diritti fondamentali della persona attinenti alla relazione tra genitore e figlio, i principi di eguaglianza e ragionevolezza esigono che le garanzie processuali ricevano, nel momento applicativo, una pienezza di estensione, versandosi in una materia nella quale entrano in gioco interessi particolarmente meritevoli di tutela della persona nel contesto di vita della famiglia. [...] Sono, pertanto, ricorribili per cassazione i provvedimenti di natura personalissima che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori legati all'esercizio della responsabilità genitoriale; ed il controllo di legittimità mira a rendere effettivi tali diritti e ad evitare il rischio che le posizioni soggettive che vengono in rilievo siano relegate ad aspetto della quaestio facti e che, in materia, finisca per prevalere, se non addirittura per dominare, un mero e indistinto interesse, di per sé incapace di dare il giusto peso alla posizione soggettiva, davvero meritevole, del minore»* (Cass., sez. I, ord. 24 febbraio 2026, n. 4110).

Secondo Cass., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34143, un provvedimento ex art. 337-ter c.c. adottato in corso di causa è *«genericamente denominabile "de potestate", in quanto negativamente incidente sulla responsabilità genitoriale»*. In termini analoghi, Cass., sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13570 ha osservato che *«i provvedimenti de potestate adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale*

Copia non ufficiale

[sull'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, o scuola media, presso lo stesso istituto privato già frequentato nel ciclo di scuola primaria o invece presso una scuola pubblica, *n.d.r.*], *hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico (Cass., n. 21553/21; n. 6802/23)».*

Limitazioni «sostanziali» alla responsabilità genitoriale conseguono anche all'affidamento di minori a terzi, dunque a soggetti diversi dai genitori (art. 473-bis.24, comma 1, n. 2, c.p.c.), cui vengono attribuiti, in una o più materie, poteri decisorii corrispondenti a quelli di regola riservati ai genitori (si pensi all'affidamento al servizio sociale, Cass., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34143; Cass., sez. I, 27 febbraio 2024, n. 5216; Cass., sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4327; Cass., sez. I, ord. 21 novembre 2023, n. 32290) oppure all'attribuzione a un genitore del potere di decidere da solo in una determinata materia o all'affidamento c.d. super esclusivo («*categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale*», del quale si «*consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità*», così Cass., sez. I, 9 settembre 2025, n. 24876). Tali limitazioni si correlano, inoltre, alla nomina del curatore del minore all'esito del procedimento (art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c.).

2.3.7. Dunque, considerati il contenuto e gli effetti della statuizione sulla scelta scolastica, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello è ammissibile.

3. La controricorrente solleva altre eccezioni di inammissibilità, anche con riguardo all'art. 360-bis c.p.c., che però non precludono l'esame del ricorso.

Copia non ufficiale

3.1. Secondo la controricorrente, il ricorso è nel suo complesso inammissibile ex art. 360-*bis* c.p.c., poiché la Corte d'appello ha deciso in modo conforme alla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione applicando i due criteri che, ad avviso della controricorrente, delineano il superiore interesse del minore nella scelta dell'istituto scolastico. Da un lato, la «preferenza per la scuola pubblica» rispetto a quella privata, se, come nella specie, non vi è l'esigenza di dare continuità a un indirizzo formativo già intrapreso dalla minore: a pag. 16 del controricorso si richiamano, *a contrario*, alcuni precedenti sul rilievo che la Corte di cassazione avrebbe affermato, secondo la controricorrente, il principio per cui va data preferenza alla scuola privata quando debba darsi continuità all'indirizzo formativo già intrapreso. Dall'altro, la prevalenza del principio della cosiddetta «continuità ambientale e/o sociale», dovendosi prediligere la scelta di un istituto scolastico "di quartiere" per agevolare la vita di relazione della minore con i coetanei, senza allontanarla dal suo contesto sociale primario. Con riguardo a questo secondo profilo, nel quale non rileva la natura, pubblica o privata, dell'istituto scolastico ma il luogo in cui si trova l'edificio scolastico, ad avviso della controricorrente il principio invocato porterebbe quale «conseguenza» quella di «dare prevalenza anche agli aspetti "logistici" (la posizione della scuola rispetto all'abitazione e al luogo di lavoro della madre) al fine di garantire l'interesse pratico della minore alla semplificazione dell'organizzazione familiare e della vita quotidiana».

3.2. Il richiamo della controricorrente ad alcuni precedenti di legittimità, talora invocati *a contrario* e comunque riguardanti fattispecie non del tutto confrontabili con quella ora in esame, non consente una pronuncia ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1), c.p.c., poiché ogni caso concreto richiede una valutazione individualizzata e a sé stante, attenta alle peculiarità delle singole vicende dedotte in giudizio, non soggetta ad automatismi né riconducibile ad astratte presunzioni (in generale, sull'accertamento in concreto del superiore interesse del minore, cfr., fra le tante, Cass., sez. I,

Copia non ufficiale

ord. 24 febbraio 2026, n. 4119; Cass., sez. I, ord. 26 gennaio 2026, n. 1768, secondo cui "il migliore interesse del minore" o "la soluzione migliore per il bambino o l'adolescente" è da intendersi, una volta che quel criterio sia «*declinato in concreto rispetto alle singole fattispecie esaminate*», quale «*punto di equilibrio tra diverse esigenze*», da individuarsi all'esito di «*un bilanciamento motivato e proporzionato, all'interno del quale permane la valutazione di altri interessi senza che la posizione del minore di età debba sempre prevalere*»; Cass., sez. I, 17 giugno 2025, n. 16242; Cass., sez. I, ord. 29 agosto 2024, n. 23320; con riferimento al contrasto su educazione e istruzione, v., da ultimo, Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820).

Nel caso di specie non vi era alcuna esigenza di dare continuità all'indirizzo formativo già intrapreso poiché, come ricorda l'ordinanza impugnata, si discuteva dell'iscrizione della minore alla prima classe della scuola primaria, mentre non ha rilievo il fatto che la bambina avesse frequentato la scuola dell'infanzia comunale.

4. I primi tre motivi di ricorso vanno disattesi, in quanto l'ordinanza impugnata è motivata e non può dirsi affetta da *error in procedendo* per il solo fatto di non aver accolto le difese del resistente né le argomentazioni e le conclusioni del Procuratore generale e così di aver modificato il provvedimento reclamato; il reclamo avverso l'ordinanza del giudice di primo grado era ammissibile; l'art. 473-bis.24 c.p.c. non limita la cognizione del giudice del reclamo alla sola verifica di errori manifesti, valutazioni e apprezzamenti di fatto o violazioni di diritto abnormi, «*non manifestamente rispondenti alle prime emergenze di causa*» e rilevabili *ictu oculi*, come invece sostiene il ricorrente.

5. I restanti motivi, strettamente connessi fra di loro e dunque suscettibili di un esame congiunto, meritano invece accoglimento per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati. Va altresì precisato che, come già osservato a proposito del primo motivo, non ricorre nella specie il vizio di difetto assoluto di motivazione, al quale si fa cenno nell'ambito del

Copia non ufficiale

quarto motivo di ricorso, invero incentrato su censure aventi oggetto diverso e formulate in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

5.1. La decisione «*rimessa al giudice*» quale rimedio per superare, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., l'insanabile disaccordo tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse è riservata al giudice di merito, collocato, del resto, nella migliore posizione perché prossimo ai fatti e alle parti, con le quali può direttamente interloquire. Inoltre, anche nel procedimento di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti è possibile, «*ove indispensabile ai fini della decisione*», svolgere una sommaria istruttoria, assumendo informazioni ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel contraddittorio delle parti davanti al primo giudice.

La Corte di cassazione è il giudice dei criteri, chiamato a verificare la corretta applicazione delle regole e dei principi che disciplinano la fattispecie concreta e altresì a controllare che il bilanciamento degli interessi e dei diritti coinvolti nella situazione data consegua a un esame completo e ragionevole di tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione e non si traduca in un esito manifestamente illogico, nel rispetto dell'inevitabile margine di apprezzamento discrezionale riservato al giudice del reclamo. Spetta invece al giudice di merito, attraverso il confronto diretto con le parti e lo studio accurato del caso, sovente unico e irripetibile, il compito di ricercare, individuare, soppesare e comparare tutti quegli elementi, in modo da realizzare in concreto il preminente interesse di quel minore in quella data situazione.

5.2. Con riguardo alla vicenda oggetto di ricorso, l'individuazione della soluzione ottimale per la minore avrebbe richiesto un esame più ampio e approfondito di quello condotto dal giudice del reclamo.

5.2.1. L'ordinanza impugnata, infatti, ha valorizzato il punto di vista della madre ma ha lasciato in ombra quello del padre, senza effettuare il necessario confronto tra l'uno e l'altro in vista della scelta ottimale per la minore.

Copia non ufficiale

5.2.2. Inoltre, ha dato rilievo *«decisivo»* a un aspetto, per così dire logistico-organizzativo, ossia la posizione della casa familiare assegnata alla madre in relazione ai compiti di cura e agli impegni lavorativi di quest'ultima: aspetto certamente da valutare ma solo nel quadro del bilanciamento complessivo degli interessi della minore, delle esigenze degli adulti e dei valori in gioco, nel rispetto del parametro della proporzionalità.

5.2.3. Infine, nel considerare l'interesse della minore ha tenuto conto dell'esigenza, meritevole di attenzione, di agevolarne la vita di relazione *«con i coetanei del quartiere»*; ha menzionato un'eventualità obiettivamente poco significativa, la possibilità di coltivare l'amicizia con una bambina che sarebbe stata iscritta alla scuola preferita dalla madre reclamante; ha ricordato che la minore aveva frequentato la scuola dell'infanzia comunale e non quella attiva presso l'istituto ebraico, come a istituire un parallelismo in realtà privo di ragionevolezza, non essendo paragonabili, sul piano formativo ed educativo e in relazione all'età della bambina, le due esperienze messe a confronto, una già compiuta, l'altra ancora da avviare. Non ha invece considerato le inclinazioni e le aspirazioni della minore, la sua identità culturale e familiare, le opportunità che ciascuna delle due scuole poteva offrirle.

5.2.4. Come già detto, all'origine della controversia non vi è un disaccordo sull'educazione religiosa della figlia, o almeno l'ordinanza impugnata non ne fa alcun accenno e si fonda su altre considerazioni, né un contrasto sui costi da sostenere per l'iscrizione alla scuola privata (come invece in Cass., sez. VI-1, ord. 15 febbraio 2017, n. 4060), che il padre è disponibile ad accollarsi in via esclusiva.

Neppure vi era un timore, nel padre, che la scuola pubblica avrebbe discriminato la figlia, mentre l'ordinanza impugnata in due distinti passaggi motivazionali ha ritenuto di dover espressamente fugare quell'inesistente timore.

Copia non ufficiale

Sul punto questa Corte ha già osservato, e il Collegio ribadisce, che «[l]a scuola pubblica è un luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni» (Cass., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414). «La scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fedi da difendere, né un agnosticismo da privilegiare. L'ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendente. Nella scuola italiana aperta a tutti la Costituzione costituisce la punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro, l'identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della democrazia con l'orizzontalità della solidarietà che si esprime nelle e attraverso le formazioni sociali». (Cass., sez. un., n. 24414 del 2021, cit.).

Tale rilievo, però, non è di per sé sufficiente a offrire automaticamente una chiave di soluzione della controversia, non potendosi eludere, nel più ampio quadro come sopra ricostruito, la comparazione tra le due opzioni scolastiche anche in relazione all'offerta formativa, alla luce del concreto interesse della minore.

Per altro verso, a quanto si desume dall'ordinanza impugnata e dal controricorso, le obiezioni della madre non riguardano l'approccio educativo, il programma, il calendario scolastico, l'organizzazione dei tempi, in aggiunta all'orario delle materie curricolari, e le attività integrative dell'istituto scolastico preferito dal padre né le finalità e gli obiettivi formativi e didattici da esso perseguiti.

Con la memoria illustrativa la controricorrente riferisce che la bambina frequenta con ottimo profitto la classe prima presso l'istituto pubblico alla quale è stata iscritta; produce un estratto di una relazione degli assistenti sociali, effettuando così un deposito inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; evidenzia l'opportunità che alla figlia sia data continuità ambientale e sociale almeno in ambito scolastico e osserva che nella scuola ebraica si

Copia non ufficiale

parla e si usa l'alfabeto ebraico, ignoto alla figlia per non aver mai frequentato corsi di lingua ebraica. Quanto esposto in memoria a proposito di fatti sopravvenuti non rileva ai fini del controllo di legittimità, restando semmai valutabile in sede di decisione di merito.

5.2.5. In definitiva, l'ordinanza impugnata ha accolto il reclamo della madre per avere quest'ultima *«giustificato la sua richiesta col fatto che la scuola indicata [...] si trova nello stesso quartiere [...] dove vive la minore collocata presso la madre (in via [...], ex casa familiare)», scuola che «si trova a metà strada tra la abitazione ed il proprio [della madre, n.d.r.] luogo di lavoro [...], così che la frequentazione della minore a tale scuola agevolerebbe sia la vita di relazione della minore con i coetanei del quartiere, non allontanandola da questo (la reclamante afferma anche che presso questa scuola si iscriverà una delle amiche di [...], così potendo coltivare tale amicizia), sia le necessità organizzative della madre, nell'accompagnare e riprendere la figlia da scuola (ed anche la Scuola [...], indicata secondariamente dalla reclamante [quella alla quale la bambina è stata effettivamente iscritta, n.d.r.], non risulta lontana dalla residenza della minore). Viceversa, segnala la ricorrente che la Scuola Ebraica [...] si trova, nel quartiere [...], nella direzione opposta rispetto al suo luogo di lavoro, e la iscrizione della figlia presso questa scuola comporterebbe per la reclamante difficoltà nella gestione della vita quotidiana, propria e della figlia».*

Così facendo, il giudice del reclamo non ha valutato né bilanciato tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione.

La comunanza di fede dei genitori non implica che i figli debbano essere iscritti a una scuola privata di ispirazione religiosa e di per sé sola, in caso di contrasto tra i genitori, non impone al giudice di escludere l'opzione per la scuola pubblica, che è aperta a tutti e non costituisce affatto un *minus*, né una scelta deteriore o un ripiego.

Copia non ufficiale

Va d'altra parte considerato che il principio di laicità è stato definito dalla Corte costituzionale *"non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità"* (sentenze n. 67 del 2017 e n. 254 del 2019). *"Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2,3, 7, 8, 19 e 20 Cost."* - ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989 - *"implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"*.

In questo quadro, la decisione ad opera del giudice va dunque incentrata sul concreto interesse morale e materiale del minore, criterio legale unico di valutazione, rispetto al quale le proposte formulate dai genitori vanno analizzate in tutte le loro conseguenze e messe in comparazione sotto tutti i profili ai fini del necessario bilanciamento (Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820).

L'ordinanza impugnata, invece, ha del tutto trascurato le ragioni poste dal padre a fondamento della sua richiesta; non ha considerato che anche il padre, pur non abitando con la figlia nella casa familiare, concorre nell'assolvere i compiti di assistenza e cura, secondo la regolamentazione dei tempi di permanenza; non ha svolto in concreto un'autonoma valutazione degli aspetti logistico-organizzativi, riguardanti anche l'accompagnamento della bambina a scuola, così come dei vantaggi sul piano dell'educazione e della formazione e della vita familiare e di relazione della minore per l'ipotesi di accoglimento della richiesta paterna, comparandoli con quelli prospettati dalla madre; in generale, non ha considerato e bilanciato tutti gli elementi rilevanti per individuare la soluzione ottimale nel preminente interesse della minore, incorrendo pertanto nella violazione del paradigma normativo di riferimento.

6. L'ordinanza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame, essendo riservata al giudice di merito la scelta della scuola

Copia non ufficiale

all'esito di una ragionevole e completa ponderazione di tutti gli elementi rilevanti e dei valori in gioco, nel rispetto del principio di proporzionalità, criterio che orienta l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni e dei principi regolatori della materia, in funzione di tutela del superiore interesse del minore.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità.

7. In caso di diffusione, pubblicazione o altra forma di utilizzazione della presente ordinanza, va omessa l'indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi, diretti e indiretti, delle parti e della minore ivi riportati, così come dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati anche nell'intestazione, dati tutti appositamente sottolineati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con riguardo ai motivi di ricorso quarto, quinto e sesto.

Rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Cassa l'ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione, pubblicazione o altra forma di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi, diretti e indiretti, delle parti e della minore ivi riportati, così come dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati anche nell'intestazione, dati tutti appositamente sottolineati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

Copia non ufficiale